



Turismo (FEDERALBERGHI)

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

PensPlan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO PENSIONE LAVORATORI DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI: FONTE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
23/10/2001 ¹	31/12/2006	0,55%*	retribuzione utile calcolo TFR	0,55%*	retribuzione utile calcolo TFR	50%	TFR
01/01/2007	ad oggi	0,55%*	retribuzione utile calcolo TFR	0,55%*	retribuzione utile calcolo TFR	50%; 100%**	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Lo 0,05% delle quote a carico di lavoratore e azienda costituisce la quota associativa.

** Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO PENSIONE LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO OPERANTI IN TRENTINO ALTO ADIGE: LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000 ¹	31/12/2006	0,55%	retribuzione utile calcolo TFR	0,55%	retribuzione utile calcolo TFR	50%	TFR
01/01/2007	ad oggi	0,55%	retribuzione utile calcolo TFR	0,55%	retribuzione utile calcolo TFR	50%; 100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO INTERCATEGORIALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA VALLE D'AOSTA: FOPADIVA

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/07/2003 ¹	31/12/2006	0,55%	retribuzione utile calcolo TFR	0,55%	retribuzione utile calcolo TFR	50%	TFR
01/01/2007	ad oggi	0,55%	retribuzione utile calcolo TFR	0,55%	retribuzione utile calcolo TFR	50%; 100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

FONTE

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
23/10/2001 ¹	ad oggi	2%	retribuzione utile calcolo del TFR	CCNL 22/01/1999
Lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993				
23/10/2001 ¹	31/12/2004	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6%	retribuzione utile calcolo del TFR	FONTE
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993				
23/10/2001 ¹	31/12/2004	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11%	retribuzione utile calcolo del TFR	FONTE
Lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993				
01/01/2005	ad oggi	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%	retribuzione utile calcolo del TFR	FONTE
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993				
01/01/2005	ad oggi	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%	retribuzione utile calcolo del TFR	FONTE

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (da maggio 2000 – data attivazione del Fondo - fino al 31.12.2000²) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (€ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000 ¹	31/12/2000	2%	retribuzione utile calcolo TFR	LABORFONDS
Lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993				
23/10/2001	31/12/2004	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6%	retribuzione utile calcolo TFR	FONTE
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993				
23/10/2001	31/12/2004	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11%	retribuzione utile calcolo TFR	FONTE
Lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993				
01/01/2005	31/12/2006	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%	retribuzione utile calcolo TFR	FONTE
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993				
01/01/2005	31/12/2006	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%	retribuzione utile calcolo TFR	FONTE
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

FOPADIVA

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
09/07/2003 ¹	ad oggi	2%	retribuzione utile calcolo del TFR	CCNL 22/01/1999
Lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993				
09/07/2003 ¹	31/12/2004	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6%	retribuzione utile calcolo del TFR	FONTE
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993				
09/07/2003 ¹	31/12/2004	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11%	retribuzione utile calcolo del TFR	FONTE
Lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993				
01/01/2005	ad oggi	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%	retribuzione utile calcolo del TFR	FONTE
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993				
01/01/2005	ad oggi	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%	retribuzione utile calcolo del TFR	FONTE

Destinatari

FONTE - FOPADIVA

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova e siano stati assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto di formazione lavoro, o ancora a tempo determinato ovvero con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell'anno.

CCNL 14/04/2012. "Le parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di Previdenza Complementare di categoria (Fon.Te.), secondo le disposizioni dell'art. 162 del CCNL Turismo 20/2/2010".

LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova e siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno e parziale, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi (fonte: CCNL 22/01/1999).

Dal 09/08/2001, data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Fondo, non è più necessario attendere il superamento del periodo di prova, in quanto "salva diversa disposizione del contratto collettivo di riferimento il lavoratore può manifestare la volontà di adesione al Fondo in qualunque momento".

CCNL 14/04/2012. "Le parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di Previdenza Complementare di categoria (Fon.Te.), secondo le disposizioni dell'art. 162 del CCNL Turismo 20/2/2010".

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e

con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

- Lo Statuto di FONTE prevede che l'associazione al Fondo permane anche nel caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, nonché nel caso di aspettative o di altre assenze. In tali fattispecie non si interrompe la anzianità di iscrizione ai fini della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni e la relativa contribuzione a carico dell'azienda e del lavoratore è commisurata al trattamento economico previsto dai contratti e dagli accordi collettivi di riferimento.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE TURISMO

Indice:

14/04/2012 CCNL Verbale di accordo
20/02/2010 CCNL Accordo di rinnovo
27/04/2005 CCNL Ipotesi di accordo
22/01/1999 CCNL Accordo di rinnovo
19/07/1996 CCNL Accordo economico 2° biennio
06/10/1994 CCNL Testo definitivo

14/04/2012

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 17/4/2012, tra la FEDERALBERGHI, la FIPE, la FIAVET, la FAITA, FEDERRETI e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTuCS si è stipulato il presente accordo per la disciplina contrattuale dell'apprendistato nel settore turismo ai sensi del D.Lgs. 14/9/2011, n. 167.
Il presente accordo decorre dal 26/4/2012.

Art. 11 Previdenza complementare

1) Le parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di Previdenza Complementare di categoria (Fon.Te.), secondo le disposizioni dell'art. 162 del CCNL Turismo 20/2/2010.

20/02/2010

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 20/2/2010, tra la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo - FEDERALBERGHI, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi - FIPE, la Federazione Italiana delle Associazioni delle Imprese di Viaggi e Turismo - FIAVET, la Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell'Aria Aperta - FAITA - FEDERCAMPING con la partecipazione della Confederazione Generale Italiana del Commercio Turismo e Servizi e delle piccole e medie imprese - CONFCOMMERCIO, la Federazione Sindacale Vettori e Servizi per la Mobilità - FEDERRETI e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi - FILCAMS - CGIL, la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT - CISL, la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - UILTuCS, si è stipulato il presente CCNL per i dipendenti da aziende alberghiere, complessi turistico - ricettivo dell'aria aperta, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese di viaggi e turismo, porti ed approdi turistici, rifugi alpini di cui all'art. 1, visto il protocollo interconfederale del 22/1/2009, il CCNL Turismo 19/7/2003, l'accordo 13/5/2008, l'accordo 12/6/2008 e l'accordo di rinnovo del CCNL Turismo del 27/7/2007.
Il presente contratto decorre dall'1/1/2010 e scadrà il 30/4/2013.

CAPO VIII - Previdenza complementare

Art. 162 Previdenza complementare

- 1) Il presente CCNL istituisce la forma pensionistica complementare per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo.
- 2) Le parti stipulanti il CCNL Turismo convengono che il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito in forma di associazione il 9/4/1998, di seguito denominato in breve Fon.Te., rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti da aziende del settore

turismo.

3) L'associazione al fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire, e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, cui si applichi il CCNL per i dipendenti da aziende del settore Turismo.

4) Le aziende e i lavoratori associati al fondo sono tenuti a contribuire secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente accordo:

- 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) - della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del lavoratore;

- 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) - della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro;

- 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell'iscrizione al fondo;

- una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a euro 15,50 di cui euro 11,88 a carico dell'azienda e euro 3,62 a carico del lavoratore.

5) Per i lavoratori di prima occupazione, successiva al 28/4/1993, è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell'adesione al fondo.

6) Al momento dell'adesione al fondo il lavoratore può richiedere di aumentare la propria quota di contribuzione sino al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR

7) Le parti concordano di provvedere entro il 30/9/1999 alla definizione delle modifiche delle norme che regolano il funzionamento del fondo di cui al protocollo allegato all'accordo del 22/1/1999 al fine di dare conseguente applicazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

8) Gli enti bilaterali del settore turismo ed i centri di servizio potranno svolgere una funzione di sensibilizzazione tra i lavoratori, anche attraverso la raccolta delle adesioni, e potranno facilitare il rapporto tra associati e il fondo attraverso l'erogazione di informazioni riguardanti le posizioni individuali degli stessi.

9) Restano fatte salve le eventuali analoghe iniziative adottate in materia sulla base della legislazione di Regioni a statuto speciale.

27/04/2005

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 27/4/2005, visto il protocollo interconfederale 23/7/1993, il CNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo 18/12/2000, l'accordo di rinnovo della parte retributiva 22 del mese di ottobre 2002, tra la FIPE; e la SLC-CGL; il SIAM-SLC-CGIL; la FISTEL-CISL; la UILCOM-UIL; si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo.

Il presente Contratto decorre dall'1/5/2003 e sarà valido sino al 30/4/2007 sia per la parte retributiva sia per la parte normativa.

[2] Previdenza complementare

Le Parti convengono che, ai fini della realizzazione del sistema di previdenza complementare per i lavoratori del settore il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito in forma di associazione il 9/8/1998, di seguito denominato in breve Fon.Te., rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti da aziende del settore.

L'associazione al fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, e potrà riguardare tutti i lavoratori cui si applichi il Contratto per il personale artistico scritturato a tempo determinato da pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo.

Le aziende e i lavoratori associati al fondo sono tenuti a contribuire secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente accordo:

- 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) - della retribuzione utile per il computo del TFR (colonna B) a carico del lavoratore;

- 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) - della retribuzione utile per il computo del TFR (colonna B) a carico del datore di lavoro;

- 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dalla forfetizzazione del 7,50%;

- una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a euro 15,50 di cui euro 11,88 a carico dell'azienda e euro 3,62 a carico del lavoratore.

Per i lavoratori di prima occupazione, successiva al 28/4/1993, è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell'adesione al fondo.

Al momento dell'adesione al fondo il lavoratore può richiedere di aumentare la propria quota di contribuzione sino al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

L'Osservatorio Nazionale potrà svolgere una funzione di sensibilizzazione tra i lavoratori, anche attraverso la raccolta delle adesioni, e potrà facilitare il rapporto tra associati e il fondo attraverso l'erogazione di informazioni

riguardanti le posizioni individuali degli stessi.

Restano fatte salve le eventuali analoghe iniziative adottate in materia sulla base della legislazione di Regioni a statuto speciale.

- Nota a verbale -

Le Parti concordano di incontrarsi in caso di importanti modifiche legislative in materia di previdenza integrativa.

19/07/2003

CAPO VIII – Previdenza Complementare

Art. 142

- 1) Il presente CCNL istituisce la forma pensionistica complementare per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo.
- 2) Le parti stipulanti il CCNL Turismo convengono che il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito in forma di associazione il 9/4/1998, di seguito denominato in breve Fon.Te., rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo.
- 3) L'associazione al fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire, e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, cui si applichi il CCNL per i dipendenti da aziende del settore Turismo.
- 4) Le aziende e i lavoratori associati al fondo sono tenuti a contribuire secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente accordo:
 - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) - della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del lavoratore;
 - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) - della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro;
 - 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell'iscrizione al fondo;
 - una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a euro 15,50 di cui euro 11,88 a carico dell'azienda e euro 3,62 a carico del lavoratore.
- 5) Per i lavoratori di prima occupazione, successiva al 28/4/1993, è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell'adesione al fondo.
- 6) Al momento dell'adesione al fondo il lavoratore può richiedere di aumentare la propria quota di contribuzione sino al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
- 7) Le parti concordano di provvedere entro il 30/9/1999 alla definizione delle modifiche delle norme che regolano il funzionamento del fondo di cui al protocollo allegato all'accordo del 22/1/1999 al fine di dare conseguente applicazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
- 8) Gli enti bilaterali del settore turismo ed i centri di servizio potranno svolgere una funzione di sensibilizzazione tra i lavoratori, anche attraverso la raccolta delle adesioni, e potranno facilitare il rapporto tra associati e il fondo attraverso l'erogazione di informazioni riguardanti le posizioni individuali degli stessi.
- 9) Restano fatte salve le eventuali analoghe iniziative adottate in materia sulla base della legislazione di Regioni a statuto speciale.

22/01/1999

Art. 142

Il presente c.c.n.l. istituisce la forma pensionistica complementare per i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo.

Le parti stipulanti il c.c.n.l. turismo convengono che il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito in forma di associazione il 9 aprile 1998, di seguito denominato in breve Fon.Te., rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo.

L'associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire, e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, cui si applichi il

c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del settore turismo.

Le aziende e i lavoratori associati al Fondo sono tenuti a contribuire secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente accordo:

- 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) - della retribuzione utile per il computo del t.f.r. a carico del lavoratore;

- 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) - della retribuzione utile per il computo del t.f.r. a carico del datore di lavoro;

- 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., prelevato dal t.f.r. maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo;

- una quota "una tantum", non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a lire 30.000 di cui 23.000 a carico dell'azienda e 7.000 a carico del lavoratore.

Per i lavoratori di prima occupazione, successiva al 28 aprile 1993, è prevista l'integrale destinazione del t.f.r. maturando dal momento dell'adesione al Fondo.

Al momento dell'adesione al fondo il lavoratore può richiedere di aumentare la propria quota di contribuzione sino al 2% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.

Le parti concordano di provvedere entro il 30 settembre 1999 alla definizione delle modifiche delle norme che regolano il funzionamento del Fondo di cui al Protocollo allegato all'accordo del 22 gennaio 1999 al fine di dare conseguente applicazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

Gli Enti bilaterali del settore turismo ed i centri di servizio potranno svolgere una funzione di sensibilizzazione tra i lavoratori, anche attraverso la raccolta delle adesioni, e potranno facilitare il rapporto tra associati e il fondo attraverso l'erogazione di informazioni riguardanti le posizioni individuali degli stessi.

Restano fatte salve le eventuali analoghe iniziative adottate in materia sulla base della legislazione di regioni a Statuto speciale.

19/07/1996

Art. 2 - Previdenza complementare volontaria

Le parti stipulanti, in attuazione di quanto previsto dal c.c.n.l. 6 ottobre 1994 per i dipendenti da aziende del settore turismo, concordano di dare avvio, attraverso la prevista Commissione tecnica paritetica di cui al richiamato c.c.n.l., a partire dal 1° settembre 1996, ai lavori preparatori per la costituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori del settore turismo, al fine di garantirne l'effettiva operatività nei tempi che saranno concordati tra le stesse parti in relazione alle emanande norme regolamentari in materia.

Le parti dovranno, inoltre, definire gli aspetti costitutivi e funzionali del Fondo medesimo, prevedendo un sistema a capitalizzazione individuale a contribuzione definita, nonché le clausole attraverso le quali si possa verificare nel tempo la persistenza dei presupposti costitutivi del Fondo.

In tale ottica, principi informativi del sistema di previdenza complementare dovranno essere:

- pariteticità delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro negli organi di amministrazione e di controllo, sulla base delle contribuzioni che saranno configurate;

- pluralità di gestori del Fondo in coerenza con le previsioni di legge;

- attuazione del miglior rapporto possibile tra costi gestionali e rendimenti.

Quanto sopra fatto salve le eventuali analoghe iniziative adottate in materia sulla base della legislazione di regioni a statuto speciale.

Le parti stabiliscono di fissare al 31 dicembre 1997 il termine per la definizione di quanto sopra stabilito.

06/10/1994

DICHIARAZIONE SULLA PREVIDENZA INTEGRATIVA

Alla luce del dibattito in atto sui sistemi di previdenza integrativa le Parti concordano di esaminare le tematiche connesse all'istituzione di un sistema di previdenza complementare volontaria anche alla luce delle indicazioni che potranno emergere dai confronti in atto a livello intercategoriale. Le Parti ritengono presupposto necessario per l'attivazione di un sistema di previdenza integrativa adeguato alle esigenze dei lavoratori e delle aziende la sostanziale modifica del decreto legislativo n. 124 del 1993 che, allo stato, la rende inattuabile.

Conseguentemente, verrà insediata una commissione paritetica di esperti che esaminerà le problematiche connesse alla determinazione dell'aliquota del T.F.R. nonché all'assistenza sanitaria. La commissione dovrà terminare i suoi lavori entro dodici mesi dalla data di stipula del presente accordo.
